

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
— III LEGISLATURA —

(N. 227 A)

**RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1958

---

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1959

---

Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 524 del Codice di procedura penale del 1930, dopo aver elencato i motivi per i quali era proponibile il ricorso per Cassazione, nell'ultimo comma disponeva che « il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ». E nell'articolo 531, concernente le decisioni in camera di consiglio era stabilito che « in tutti i casi predetti (fra i quali era considerato quello in cui venisse proposta o rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso) la Corte giudica sulle requisitorie scritte del Pubblico Ministero senza intervento di difensori ». La giustificazione di tale disposizione stava nel fatto che un numero notevole di ricorsi era presentato a scopo meramente dilatorio.

Con legge del 18 giugno 1955, n. 517, lo ultimo comma suindicato fu soppresso, perchè sembrò che la decisione in camera di consiglio senza l'intervento di difensori, menomasse la possibilità di difesa dell'imputato, al quale tale possibilità è garantita dalla Costituzione (articolo 24, comma secondo).

Nell'applicazione della legge del 1955 è stato constatato (come è esattamente scritto nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame) che, salvo rare eccezioni, nei casi previsti dall'articolo 524 su citato, i ricorsi sono stati esaminati in udienza pubblica senza intervento dei difensori, per evidente trascuranza delle parti che, nella massima parte dei casi, non facevano assegnamento sulla possibilità di accoglimento dei ricorsi stessi.

Ma ciò ha determinato un inevitabile, grave intralcio nella trattazione degli altri ricorsi contenenti motivi consentiti dalla legge e meritevoli di ampia, esauriente discussione in pubblica udienza.

I ruoli delle udienze pubbliche si sono ingorgati di ricorsi manifestamente infondati, per i quali nessun difensore (salvo rari casi) si è presentato e gli altri ricorsi, manifestamente fondati o almeno discutibili, hanno dovuto lungamente attendere il turno di inserzione nei ruoli e non hanno potuto avere, talvolta, quella ampia discussione in

pubblica udienza, che sarebbe stata desiderabile.

Ad evitare questi inconvenienti gravi (particolarmente per quei giudicabili, detenuti, per i quali l'accoglimento del ricorso significa ricupero della libertà) mirano le disposizioni del progetto di legge con cui si ripristina la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 524 del Codice di procedura penale del 1930 (che dichiara inammissibile il ricorso proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati) ma contemporaneamente vengono recate modificazioni all'articolo 531 che consentono pienezza di difesa ai ricorrenti e la possibilità di intervento dei difensori.

Il testo dei commi aggiunti nel testo del progetto governativo, è il seguente:

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198, prima parte e primo capoverso ».

La vostra Commissione per la giustizia, ripetutamente e lungamente, ha discusso tanto sulla opportunità del disegno di legge, quanto sul testo delle proposte modificazioni.

La sua maggioranza non ha ritenuto la validità delle argomentazioni della minoranza, con cui si dichiarava la contrarietà al disegno di legge nel suo insieme, in quanto lesivo del principio costituzionale della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado di giurisdizione.

La maggioranza ha considerato, invece, che l'articolo 531, modificato opportunamen-

te, possa consentire la piena attuazione del precetto costituzionale, con la eliminazione degli inconvenienti pratici, accertati tanto prima della legge del 1930 quanto dopo quella del 1955, inconvenienti che, se non nella forma certamente nella sostanza, finiscono per diminuire l'integrità della difesa di tutti coloro che vogliono valersene.

Con questa impostazione e con riserve di ulteriori emendamenti da presentare eventualmente all'Assemblea del Senato, sono stati approvati il testo proposto nel disegno di legge governativo con l'ultimo comma dell'articolo 524 e quello proposto dal senatore Papalia per la sostituzione degli ultimi tre commi dell'articolo 531 con i seguenti:

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del Pubblico Ministero è depositata nella cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al ricorrente, secondo le norme degli articoli 167 e seguenti, e al suo difensore. Il ricorrente o il difensore possono presentare, entro il termine di

15 giorni dalla notificazione dell'avviso, istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata la Corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato, oltre che al ricorrente, al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

La maggioranza della Commissione è convinta che, con gli emendamenti, il progetto in esame possa essere approvato, perchè darà alle parti pienezza di difesa e agli avvocati e ai magistrati la possibilità di adempiere il loro dovere, senza le remore, di cui essi non hanno la responsabilità, e sopra tutto con vantaggio della Giustizia, che tanto più giova quanto più è pronta per chi soffre nell'attesa di vederla attuata.

AZARA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO DEL GOVERNO

*Articolo unico.*

Gli articoli 524 e 531 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 524.**

*(Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili)*

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1°) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2°) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3°) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

« Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado di appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

« Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

**Art. 531.**

*(Decisioni in camera di consiglio)*

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO DELLA COMMISSIONE

*Articolo unico.*

*Identico.*

**Art. 524.**

*(Identico)*

*Identico.*

**Art. 531.**

*(Identico)*

*Identico.*

*Segue: TESTO DEL GOVERNO*

« Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

« In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198, prima parte e primo capoverso ».

*Segue: TESTO DELLA COMMISSIONE*

*Identico.*

*Identico.*

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al ricorrente, secondo le norme degli articoli 167 e seguenti, e al suo difensore. Il ricorrente o il difensore possono presentare, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso, istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato, oltre che al ricorrente, al difensore d'ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».